

Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20.12.2006)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Segnaletica della RET

Art. 3 - Modalità di installazione della segnaletica

Art. 4 - Progettazione di itinerari

Art. 5 - Informazione

Art. 6 - Catasto della RET

Art. 7 - Comitato tecnico

Art. 8 - Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche" ed in particolare l'articolo 6 che rinvia ad apposito regolamento l'attuazione degli interventi sulla Rete escursionistica della Toscana;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 18 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale (Giunta regionale - Enti locali), e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 novembre 2006;

Preso atto che la V^a commissione consiliare "Attività culturali e turismo", nella seduta del 9 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 935 che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

EMANA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).

Art. 2

Segnaletica della RET

1. Gli itinerari che costituiscono la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998 sono individuati attraverso specifici segnali. L'itinerario è segnalato sul terreno e riportato fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000).
2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di itinerario della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le comunità montane interessate.
4. Per gli itinerari ricadenti all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio.
5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:
 - a) percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la RET;
 - b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato l'itinerario;
 - c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.
6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
7. All'inizio dell'itinerario e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.
8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3

Modalità di installazione della segnaletica

1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le comunità montane interessate, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sugli itinerari assegnati alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della l. r. 17/1998, tenuto conto delle disposizioni e delle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 2 e all'allegato A al presente regolamento.
2. Le province e gli enti parco provvedono alla realizzazione del progetto esecutivo entro cento-venti giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto previsto dall'articolo 4, comma 5, della l. r. 17/1998.
3. Il progetto esecutivo contiene, in particolare:
 - a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
 - b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
 - c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
 - d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
 - e) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.
4. La Regione, le province e gli enti parco collaborano al fine di garantire una perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con il Corpo forestale dello stato e con gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Art. 4

Progettazione di itinerari

1. Le province effettuano la progettazione dei nuovi itinerari della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. Le province, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del comitato tecnico di cui all'articolo 6.

Art. 5

Informazione

1. Le province e gli enti parco ogni sei mesi trasmettono al comitato tecnico le informazioni riguardanti ogni modifica ed integrazione della RET.

Art. 6

Catasto della RET

1. Il catasto della RET, di cui all'articolo 4 della l. r. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:

-
- a) zona di appartenenza dell'itinerario;
 - b)** numero dell'itinerario e sua eventuale denominazione;
 - c)** comuni interessati allo sviluppo territoriale dell'itinerario;
 - d)** riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'Istituto geografico militare (IGM) al 25000;
 - e)** località d'inizio e termine e località che si trovano lungo il percorso, nonché tutti gli snodi e relative quote;
 - f)** emergenze storiche, architettoniche, archeo-logiche, naturalistiche;
 - g)** tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
 - h)** difficoltà in base alla classificazione CAI;
 - i)** eventuale particolare destinazione dell'itinerario;
 - j)** possibilità di percorrere l'itinerario anche con il cavallo o la mountain-bike, totale o parziale;
 - k)** eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e centri di accoglienza informazione e documentazione lungo l'itinerario;
 - l)** presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
 - m)** caratteristiche e descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;
 - n)** indicazione **che** i territori attraversati sono coltivati, boschi, prati,;
 - o)** specifica relativa allo sviluppo dell'itinerario sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura.
 - p)** condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione dell'itinerario.
2. Il catasto contiene altresì notizie relative:
- a) all'attraversamento di terreni demaniali o privati;
 - b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali o comunali con fondo stradale asfaltato o sterrato;
 - c) alla percorrenza su carrareccia, pista, mulattiera, sentiero o traccia di sentiero;
 - d) all'ultima data di manutenzione del sentiero.

Art. 7

Comitato tecnico

1. È istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione della RET, con particolare riguardo all'attività di informazione e pubblicità.
2. Il comitato può proporre alle province, sulla base delle informazioni da esse fornite, l'eventuale realizzazione di nuovi itinerari e la dismissione di quelli esistenti.
3. Il comitato è nominato con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composto da:
 - a) tre tecnici designati dal dirigente della struttura regionale competente, di cui uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
 - b) tre tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza di URPT, AN-CI Toscana, UNCEM Toscana
 - c) un tecnico designato dal CAI;
 - d) un tecnico designato da Federparchi;
 - e) due tecnici designati dalle associazioni operanti nel settore.
4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 8

Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET

1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti sulla base di specifica convenzione con l'agenzia per il turismo di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico

delle leggi regionali in materia di turismo) competente per territorio.

2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione di enti locali nel cui territorio è localizzato un itinerario, può ospitare l'elenco delle guide abilitate e materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio interessato dall'itinerario dove è localizzato e dalla RET.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegati

All1 – Allegato A – (Articolo 2 - Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”).